

**DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2021  
219/2021/A**

**APPROVAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI DEI COSTI SOSTENUTI, PER L'ANNO 2020 DA  
ACQUIRENTE UNICO S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1159<sup>a</sup> riunione del 25 maggio 2021

**VISTI:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto-legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n. 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- la legge 93/11;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: legge concorrenza 2017);
- la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (di seguito: legge di Bilancio 2018);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 260/2012/E/com (di seguito: deliberazione 260/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com (di seguito: deliberazione 323/2012/E/com);
- la delibera dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014 486/2014/R/com (di seguito: deliberazione 486/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015 597/2015/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 727/2016/E/com (di seguito: deliberazione 727/2016/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2017, 622/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 622/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 900/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 900/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 920/2017/A (di seguito: deliberazione 920/2017/A);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 263/2018/A;
- la deliberazione 2 luglio 2018 293/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 293/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 173/2019/A (di seguito: deliberazione 173/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com (di seguito: deliberazione 270/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 408/2019/e/tlr (di seguito: deliberazione 408/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 526/2019/A (di seguito: deliberazione 526/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 528/2019/E/com (di seguito: deliberazione 528/2019/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 113/2020/A (di seguito: deliberazione 113/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2020, 165/2020/A (di seguito: deliberazione 165/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 472/2020/A (di seguito: deliberazione 472/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 192/2021/A (di seguito: deliberazione 192/2021/A);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 62/2020/E/tlr (di seguito: documento per la consultazione 62/2020/E/tlr);
- la lettera della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: anche AU) del 25 marzo 2021 (Prot. 14062 del 25/03/2021) (di seguito: nota AU del 25 marzo 2021);

- la lettera di AU del 10 maggio 2021 (Prot. 20499 del 10/05/2021) (di seguito: nota AU del 10 maggio 2021).

**CONSIDERATO CHE:**

- la società Acquirente Unico S.p.A. svolge una serie di attività di natura anche eterogenea tra loro individuate dal legislatore e regolate dall’Autorità; tra le altre, per quel che qui rileva, AU – secondo le disposizioni che di seguito sinteticamente si riportano – è responsabile: (1) dell’attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela, (2) dell’attività di Gestione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) e, in qualità di gestore del SII, (3) della gestione del c.d. Portale Offerte e (4) del c.d. Portale Consumi, nonché, da ultimo, (5) svolge, quale soggetto avvalso dell’Autorità, la gestione – mediante la realizzazione di uno Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello) – delle attività rientranti nell’ambito delle funzioni di gestione dei reclami e segnalazioni, nonché della funzione conciliativa e di quella informativa verso i clienti finali circa i loro diritti e la normativa applicabile (funzioni attribuite all’Autorità dall’articolo 2, comma 20, lettera m), della legge 481/95, dall’articolo 44, comma 3, e dall’articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 93/11);
- in particolare, con riferimento all’attività di approvvigionamento dell’energia elettrica per il servizio di maggior tutela – cfr. precedente numero (1) - il decreto legislativo 79/99 aveva previsto che:
  - a) l’allora gestore della rete di trasmissione nazionale costituisse una società per azioni denominata appunto Acquirente Unico per la stipula e gestione dei contratti di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti vincolati (*articolo 4, comma 1*);
  - b) l’Autorità determinasse il corrispettivo per le attività di approvvigionamento svolte da AU secondo criteri di efficienza economica (*articolo 4, comma 9*);
- l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07, estendendo la qualifica di cliente idoneo alla generalità dei clienti finali, ha introdotto, a tutela dei clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, il servizio di maggior tutela, assegnando ad AU la responsabilità del relativo approvvigionamento all’ingrosso;
- quanto invece all’attività di gestione del SII – cfr. precedente numero (2) - il decreto-legge 105/10 ha previsto l’istituzione del SII, presso AU, attribuendo a quest’ultimo la responsabilità della relativa gestione, finalizzato alla gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e basato su una banca dati, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; il RCU è stato successivamente integrato, ai sensi della legge 27/12, con le informazioni relative ai consumi (dati di misura);
- l’Autorità, cui il decreto-legge 105/10 ha attribuito il compito di definire e regolare i servizi che AU può erogare mediante il SII, determinandone anche il corrispettivo a remunerazione dell’attività svolta, ha adottato varie direttive volte allo sviluppo del

SII e dei servizi erogabili mediante detta infrastruttura informativa, prevedendo, tra l'altro, per quel che qui rileva:

- a) che AU adotti sistemi di tenuta di contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti alle attività svolte in qualità di Gestore del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un'impresa separata (*deliberazione ARG/com 201/2010*);
  - b) l'implementazione nell'ambito del SII di prestazioni e processi relativi al settore del gas naturale, analoghi a quelli operativi nel settore dell'energia elettrica, definendo modalità e tempistiche di implementazione della fase di accreditamento, di primo popolamento e successivo aggiornamento del RCU (*deliberazione 296/2014/R/gas*); al riguardo, l'Autorità ha anche stabilito l'applicazione del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII anche al settore del gas naturale coerentemente con la logica implementata per il settore elettrico (*deliberazione 486/2014/R/com*);
  - c) la costituzione nell'ambito del SII, a partire dal 30 giugno 2019, di un apposito ufficio di monitoraggio, ponendo in capo ad AU, in quanto gestore del SII, la maggior parte degli obblighi informativi previsti dalla disciplina del monitoraggio *retail* (originariamente posti in capo agli operatori del mercato con deliberazione ARG/gas 151/11 (*deliberazione 173/2019/A*);
- con riferimento alla gestione del Portale Offerte – cfr. numero (3) - la legge Concorrenza 2017 ha previsto, tra l'altro:
    - a) l'istituzione, da parte del gestore del SII, nel rispetto della disciplina definita dall'Autorità, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione (di seguito: Portale Offerte);
    - b) che la medesima Autorità stabilisca le modalità di copertura dei relativi costi, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate;
  - con deliberazione 51/2018/R/com l'Autorità, tenuto conto delle specifiche previsioni della legge Concorrenza 2017, ha individuato i criteri generali per la realizzazione del Portale Offerte, nonché i requisiti tecnici e i principi di funzionamento del medesimo;
  - quanto invece alla gestione del Portale Consumi – cfr. precedente numero (4) - la legge di bilancio 2018 ha disposto che entro il 1 luglio 2019, il Gestore del SII provvedesse agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico;
  - con deliberazione 270/2019/R/com, l'Autorità ha adottato i criteri e le disposizioni in base alle quali AU, in qualità di gestore del SII ha sviluppato il Portale Consumi, con operatività dal 1 luglio 2019;
  - con riferimento, infine, alle attività svolte in avvalimento da AU mediante l'istituzione dello Sportello – cfr. numero (5) - la legge 99/09 ha in via generale autorizzato l'Autorità ad avvalersi della società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. -

oggi Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A. (di seguito: GSE) - e di AU per rafforzare, tra l'altro, le attività di tutela dei consumatori di energia, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (*articolo 27, comma 2*);

- la legge concorrenza 2017, ha previsto che *“l’Autorità [...] garantisce [...] il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente Unico Spa”* (articolo 1, comma 72);
- in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 99/09, l’Autorità ha, tra l’altro, approvato il Disciplinare di avvalimento del GSE e di AU, successivamente più volte rinnovato;
- a partire dal 2012 l’Autorità nell’ambito del suddetto avvalimento ha dettagliato un’articolata disciplina; in particolare l’Autorità ha, tra l’altro:
  - a) istituito il c.d. Servizio Conciliazione clienti energia (di seguito: Servizio Conciliazione), avvalendosi di AU per la progettazione, realizzazione e gestione del servizio medesimo (*deliberazione 260/2012/E/com*) e disposto di avvalersi di AU per le attività di Sportello unico e trattazione dei reclami di cui ai commi 7.6, e 44.4 del decreto legislativo 93/11, mediante lo Sportello (*deliberazione 323/2012/E/com*);
  - b) introdotto una procedura per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (TICO) e ha riformato i termini dell’avvalimento di AU;
  - c) approvato il Progetto Sistema Tutele Autorità Riformato – STAR per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 (*deliberazione 727/2016/E/com*);
  - d) esteso al settore idrico il sistema di tutele già definite per i settori energetici attraverso il progetto dello Sportello per il Settore Idrico e l’aggiornamento dell’avvalimento in vigore (*deliberazioni 622/2017/E/idr e deliberazione 900/2017/E/idr*) cambiando infine la denominazione “Sportello per il Consumatore di Energia” in “Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente” (*deliberazione 920/2017/A*);
  - e) approvato il nuovo Progetto per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati dall’Autorità per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (*deliberazione 528/2019/R/com*);
  - f) previsto, con riferimento al settore dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, una prima gestione temporanea delle comunicazioni degli utenti da parte dello Sportello, utilizzando le risorse già impegnate da quest’ultimo per lo svolgimento delle analoghe attività per i settori energetici e idrico e con le medesime modalità operative, ove compatibili (*deliberazione 197/2018/R/rif*);
  - g) avviato un procedimento per la graduale estensione al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento del sistema di tutele per la trattazione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati (*deliberazione 408/2019/A*) e sono stati successivamente

consultati gli orientamenti dell’Autorità sulle tematiche in parola (*documento per la consultazione 62/2020/E/trlr*).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in merito alle modalità di copertura dei costi:
  - a) l’articolo 18.4, lettera c) del TIV prevede che il prezzo di cessione applicato da AU agli esercenti la maggior tutela, utilizzato per la determinazione dei corrispettivi PED pagati dai clienti cui è erogato tale servizio, comprende anche un corrispettivo unitario, riconosciuto ad AU, a copertura dei costi di funzionamento per lo svolgimento dell’attività di acquisto e vendita di energia elettrica, destinata ai clienti in maggior tutela;
  - b) ai sensi della deliberazione ARG/com 201/2010 l’Autorità determina il corrispettivo unitario che ciascun utente del dispacciamento, esercente la maggior tutela e utente della distribuzione gas è tenuto a versare ad AU per i servizi da questi erogati mediante il SII;
  - c) la legge 124/17 prevede modalità di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione e gestione del Portale Offerte utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni erogate dall’Autorità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  - d) con riferimento al Portale Consumi, attualmente, la copertura dei relativi costi avviene nell’ambito della definizione del corrispettivo unitario di cui alla precedente lettera b);
  - e) con riferimento alle attività svolte in avvalimento da AU nell’ambito dello Sportello i costi riconosciuti per le attività relative al settore energia vengono finanziati per il 60% dal Conto qualità energia elettrica e per il 40% dal Conto qualità gas gestiti dalla cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA); per quanto riguarda, invece, specificamente le attività svolte nell’ambito dello Sportello – Servizi Idrici i relativi costi sono invece posti a carico del Conto della promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione di cui all’articolo 33, comma 33.4, dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr;
- con particolare riferimento all’attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela:
  - a) la deliberazione 113/2020/A ha quantificato in 2.733.000,00 euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di AU per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell’anno 2020;
  - b) la deliberazione 165/2020/A ha quantificato in 6.087.050,00 euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo a copertura dei costi di funzionamento di AU per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell’anno 2019.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 526/2019/A l’Autorità ha avviato un procedimento per la revisione complessiva delle previsioni regolatorie in materia di modalità di rendicontazione e approvazione dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell’Autorità e, in tale ambito, è stata prevista, con riferimento al primo anno di applicazione, una prima implementazione semplificata del processo di revisione delle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti da AU in base alla quale, con deliberazione 113/2020/A, sono state approvate le previsioni di spesa dei costi di funzionamento per l’anno solare 2020;
- con deliberazione 472/2020/A l’Autorità ha concluso il procedimento di revisione complessiva di cui al precedente alinea che è stato applicato per la prima volta con riferimento ai costi per l’anno 2021:
  - a) approvando il modello di rendicontazione a regime dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell’Autorità nonché per le attività svolte in avvalimento;
  - b) definendo il “Regolamento disciplinante le attività di natura amministrativo-contabile per la rendicontazione e la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A., in relazione allo svolgimento delle attività sottoposte a Regolazione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nonché le attività svolte in avvalimento” (Allegato A);
  - c) abrogando, con riferimento ai tempi e alle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per le varie attività, le precedenti disposizioni regolatorie.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la comunicazione del 25 marzo 2021 AU ha trasmesso alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità il consuntivo unico dei costi di funzionamento sostenuti da AU per le attività sottoposte a regolazione dell’Autorità o svolte in regime di avvalimento per l’anno 2020;
- nella citata comunicazione del 25 marzo 2021 AU ha altresì indicato i seguenti ammontari delle eccedenze incassate rispetto a quanto rendicontato a consuntivo:
  - a) 1.324.120,00 euro per lo Sportello Consumatore Energia e Ambiente ripartito tra:
    - i. Sportello – Energia (1.309.236,00 euro) e
    - ii. Sportello – Ambiente (14.884,00 euro);
  - b) 90.575,00 euro per il Portale Offerte;
  - c) 1.988.217,00 euro per il SII.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- approvare, relativamente alle attività sopra descritte per le quali è pervenuta una completa informativa circa i costi di funzionamento da riconoscere, la rendicontazione di spesa delle attività svolte da AU come di seguito riportate:

- a) 1.413.000,00 euro quale corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo a copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela nell'anno 2020;
- b) 16.903.000,00 euro per le attività del SII per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;
- c) 1.010.000,00 euro per la gestione del Portale Offerte per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;
- d) 12.976.000,00 euro, per l'attività dello Sportello per il Consumatore energia e ambiente, per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, così ripartiti:
  - i. 12.270.000,00 euro per lo Sportello – Area Energia;
  - ii. 706.000,00 euro per lo Sportello – Area Ambiente;
- destinare alla copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela nell'anno 2021, la differenza tra la somma dei corrispettivi fatturati a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per l'anno 2020 e la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per il medesimo anno;
- prevedere che AU destini:
  - a) alla copertura dei costi per la gestione del Portale Offerte relativi al 2021, le eccedenze incassate da AU per la medesima attività nel 2020 per un ammontare pari a 90.575,00 euro;
  - b) alla copertura dei costi per il Progetto per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati dall'Autorità per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 di cui alla deliberazione 528/2019/E/com, relativi al 2021, le eccedenze incassate da AU nel 2020 per le attività dello Sportello per un ammontare pari a 1.324.120,00 euro ripartite tra:
    - i. Sportello – Energia: 1.309.236,00 euro e
    - ii. Sportello – Ambiente: 14.884,00 euro;
- rimandare a successivo provvedimento la definizione del corrispettivo unitario del SII applicato a partire dall'anno 2021 e che, a tal fine, si tenga conto delle eccedenze evidenziate alla lettera c) dell'ultimo considerato

### **DELIBERA**

1. di quantificare in 1.413.000,00 euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2020;
2. di prevedere che Acquirente unico destini alla copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela per il 2021 l'ammontare pari a 1.380.000,00 euro, pari alla differenza tra il corrispettivo fatturato a titolo di acconto per la medesima attività nell'anno 2020,



- quantificato in 2.793.000,00 euro e il corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo per il medesimo anno, come quantificato al punto 1;
3. di approvare le rendicontazioni di spesa relative ai costi di funzionamento delle attività svolte da AU per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 come di seguito riportate:
    - a. 16.903.000,00 euro per le attività del SII;
    - b. 1.010.000,00 euro per la gestione del Portale Offerte;
    - c. 12.976.000,00 euro, per l'attività dello Sportello per il Consumatore energia e ambiente, così ripartiti:
      - i. 12.270.000,00 euro per lo Sportello – Area Energia;
      - ii. 706.000,00 € euro per lo Sportello – Area Ambiente;
  4. di prevedere che AU destini:
    - a) alla copertura dei costi per la gestione del Portale Offerte relativi al 2021, le eccedenze incassate da AU per la medesima attività per un ammontare pari a 90.575,00 euro;
    - b) alla copertura dei costi per il Progetto per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati dall'Autorità per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 di cui alla deliberazione 528/2019/E/com, relativi al 2021, le eccedenze incassate da AU per le attività dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente per un ammontare pari a 1.324.120,00 euro ripartite tra:
      - i. Sportello – Energia (1.309.236,00 euro) e
      - ii. Sportello – Ambiente (14.884,00 euro);
  5. di prevedere che CSEA, nell'effettuare le erogazioni mensili di cui alla deliberazione 192/2021/A proceda a ricalcolarne gli importi per tenere conto della destinazione delle eccedenze di cui al precedente punto 4;
  6. di rimandare a successivo provvedimento la definizione del corrispettivo unitario del SII applicato a partire dall'anno 2021;
  7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Transizione ecologica, società Acquirente Unico S.p.A. e a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 maggio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*